



# Comune di Rometta

*Città Metropolitana di Messina*

## ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 12.01.2022

**OGGETTO: ULTERIORI AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19. CHIUSURA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DI ROMETTA NEI GIORNI 13, 14 E 15 GENNAIO 2022.**

### IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana.

VISTI i provvedimenti governativi e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica.

RITENUTO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e contrastare l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica.

RICHIAMATO l'art. 1 del D.L. n. 171 del 6 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 24 settembre 2021, a norma del quale: *“Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curricolari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”*.

DATO ATTO che il successivo comma 4 del già citato art. 1 del D.L. n. 171/2021 (convertito con modificazioni in legge n. 133/2021) stabilisce ancora che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità*

*sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.*

PRESO ATTO che a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato in tutto il territorio nazionale un aumento esponenziale del contagio, tanto da avere indotto il Governo ad adottare specifiche misure di prevenzione (alcune delle quali di durata temporanea), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del contagio ed invertire il trend della crescita, che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie;

- che con Decreto Assessoriale Regione Sicilia Prot. n. 055/GAB dell'08.01.2022, a parziale modifica del calendario didattico dell'anno scolastico 2021/2022 precedentemente adottato, il rientro a scuola dopo le festività natalizie, previsto per il giorno 10.01.2022, è stato posticipato al 13.01.2022.

RILEVATO che in data odierna il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 di Messina, ha comunicato allo scrivente che il comune di Rometta è tra quelli per i quali ha formulando alla Presidenza della Regione Siciliana proposta di inserimento in zona arancione;

- che verosimilmente il provvedimento regionale sarà adottato entro breve periodo.

VISTA l'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 1 del 07.01.2022 del Presidente della Regione Siciliana, con particolare riguardo all'art 2 “Disposizioni per il sistema scolastico”, secondo il quale *“Premesse le vigenti disposizioni nazionali per il contenimento del contagio, esclusivamente nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell'Asp territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni”.*

RICHIAMATA la nota prot. n. 564 del 12.01.2022 con la quale il sottoscritto – stante l'accresciuto numero di contagi al Covid ed in vista dell'imminente inserimento del comune di Rometta tra quelli in zona “arancione” - ha comunicato alla Dirigente Scolastica dott.ssa Emilia Arena il proprio intendimento di sospendere, in attesa del provvedimento del Presidente della Regionale, l'attività didattica al fine di evitare la frequentazione della scuola da parte dei ragazzi solamente per uno o due giorni, con i conseguenti eventuali rischi aggiuntivi.

RICHIAMATA altresì la nota prot. n. 565 del 12.01.2022 con la quale il sottoscritto ha comunicato al Commissario Straordinario per l'Emergenza Epidemiologica il proprio intendimento di sospendere le attività didattiche di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del comune di Rometta fino all'adozione del provvedimento del Presidente della Regione.

VISTA la nota prot. n. 566 del 12.01.2022, con la quale la Dirigente Scolastica, considerato il crescente numero di contagi e preso atto di quanto comunicato in merito all'imminente possibilità che Rometta sia dichiarata zona arancione, si rimette alle decisioni che il Sindaco, a tutela della salute pubblica, vorrà assumere.

RILEVATO che il quadro epidemiologico complessivo nell'ambito del comune di Rometta desta non poche preoccupazioni, stante il costante incremento dei casi di positività al Covid-19, tanto da essere inserito tra i comuni per i quali è imminente la zona arancione;

- che, tra i casi registrati, quelli relativi a soggetti in età scolare costituiscono una percentuale significativa;

- che il costante continuo incremento di casi di positività si ha anche in tutti i comuni vicini.

DATO ATTO che, in un contesto come quello delineato, appare necessario adottare i provvedimenti indifferibili ed urgenti a tutela della salute pubblica e per il contrasto alla diffusione del contagio.

RAVVISATA pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela della sanità pubblica.

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'emergenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

VISTO l'art. 50 del TUEL.

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, con particolare riguardo ai poteri del Sindaco, anche quale massima Autorità Sanitaria Locale.

RITENUTA la propria competenza, per le motivazioni tutte richiamate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

#### ORDINA

1. La chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, privati e/o paritari del comune di Rometta nei giorni 13, 14 e 15 gennaio 2022 e, comunque, fino all'adozione del provvedimento regionale con il quale viene dichiarata Rometta zona arancione. Durante il superiore periodo gli istituti scolastici garantiranno, se ritenuto, lo svolgimento delle attività scolastiche mediante la DAD, secondo i protocolli in vigore.
2. La sospensione nel medesimo periodo del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

#### DA' ATTO

che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti.

#### DISPONE

1. La tempestiva trasmissione della presente ordinanza:

- alla Dirigente Scolastica per i consequenziali provvedimenti di competenza;
- alla ditta che effettua il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole di Rometta;
- alla Presidenza della Regione Siciliana;
- agli Assessorati Regionali della Salute e dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- al Responsabile dell'Area Amministrativa;
- al sig. Prefetto di Messina;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri;
- all'ufficio Vigili Urbani;
- alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale;
- al RSPP dell'Ente.

3. La pubblicazione della presente ordinanza sul portale web del Comune con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

#### AVVERTE

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

**Data di Emissione: 12/01/2022**

Il Sindaco  
Avv. Nicola Merlino